



Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti *di Marina Pontillo*

Spetta ai lavoratori che, non potendo accedere alla disoccupazione con i requisiti ordinari, possano far valere:

- ✓ almeno 78 giornate lavorative, anche in più settori, nell'anno solare precedente, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità.....)
- ✓ almeno un contributo settimanale versato all'Inps prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità.

Generalmente spetta per un numero di giornate corrispondenti a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente fino ad un massimo di 156.

Viene corrisposta con l'erogazione di un unico assegno recapitato presso il domicilio del lavoratore, il cui importo è pari al 30% della retribuzione media percepita.

Modulistica

- ✓ Modello DS 21 sottoscritto dal lavoratore;
- ✓ Modello DL 86/88 bis: l'Inps ha predisposto questo nuovo modello per la dichiarazione del datore di lavoro da allegare alla domanda, composto di 3 pagine comprese le istruzioni di compilazione;
- ✓ Autocertificazione in cui si dichiara lo stato di disoccupato e dalla quale risulti la dichiarazione di disponibilità presentata ai Centri per l'impiego;
- ✓ Modello 01M con il quale il datore di lavoro certifica la settimana di contribuzione nel biennio precedente;
- ✓ Modello Anf/Prest. (reddito del nucleo familiare) nel caso si abbia diritto a trattamenti di famiglia.
- ✓ Richiesta di detrazione d'imposta.

Termini di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all' Inps dal 1 gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro. I termini sono prescrittivi.

I moduli sono reperibili presso le sedi Inps.

Contribuzione

I periodi per i quali si è percepita l'indennità di disoccupazione vanno a configurarsi come contribuzione figurativa.

I contributi figurativi possono essere ricongiunti ai sensi della legge 29/79 ai fini pensionistici.



Ricorso

Se la domanda viene respinta è possibile presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale l'Inps comunica il rigetto.

Il ricorso può essere:

- v presentato direttamente agli sportelli della sede Inps che ha respinto la domanda;**
- v inviato per posta con raccomandata A/R;**
- v presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.**